

REGOLAMENTO (CE) N. 858/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2005

che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia o della Federazione russa e che sottopone a registrazione le importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia e della Federazione russa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ ("regolamento di base"), in particolare gli articoli 8 e 21 e l'articolo 22, lettera c),

visto il regolamento (CE) n. 992/2004 del Consiglio, del 17 maggio 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 3068/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio, originario della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1002/2004 della Commissione, del 18 maggio 2004, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia, della Federazione russa o dell'Ucraina e che sottopone a registrazione le importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia e della Federazione russa ⁽³⁾,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Con il regolamento (CEE) n. 3068/92 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo ("le misure") sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia ("Bielorussia"), della Federazione russa ("Russia") e dell'Ucraina. Con il regolamento (CE) n. 969/2000 ⁽⁵⁾ il Consiglio ha modificato il regolamento (CEE) n. 3068/92.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 182 del 19.5.2004, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 183 del 20.5.2004, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 588/2005 (GU L 98 del 16.4.2005, pag. 11).

⁽⁴⁾ GU L 308 del 24.10.1992, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU L 112 dell'11.5.2000, pag. 4. Rettifica nella GU L 2 del 5.1.2001, pag. 42.

(2) Nel marzo 2004, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾, la Commissione ha avviato, di propria iniziativa, un riesame intermedio parziale delle misure applicabili alle importazioni di cloruro di potassio originario della Bielorussia e della Russia, onde stabilire se occorresse modificarle per tener conto dell'allargamento dell'Unione europea a 25 Stati membri a decorrere dal 1º maggio 2004 ("allargamento").

(3) I risultati del riesame intermedio parziale hanno dimostrato che era nell'interesse della Comunità adeguare temporaneamente le misure, per evitare che subito dopo l'allargamento queste avessero conseguenze economiche repentine ed eccessivamente negative sugli importatori e sugli utilizzatori nei dieci nuovi Stati membri ("UE 10") che avevano aderito all'Unione europea.

(4) A questo proposito, con il regolamento (CE) n. 992/2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad accettare offerte di impegni che rispettassero le condizioni di cui ai considerando da 27 a 32 dello stesso regolamento. Su tale base e a norma dell'articolo 8, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 21 e dell'articolo 22, lettera c), del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 1002/2004 la Commissione ha accettato gli impegni offerti ("impegni speciali per l'allargamento") da i) un produttore/esportatore in Bielorussia unitamente a società aventi sede in Austria, Lituania e Russia, ii) un produttore/esportatore in Russia unitamente a società aventi sede in Russia e in Austria e iii) un produttore/esportatore in Russia unitamente ad una società avente sede a Cipro all'epoca dell'accettazione.

(5) Inoltre, al fine di prevedere l'esenzione dai dazi antidumping disposta dal regolamento (CEE) n. 3068/92 per le importazioni verso l'UE 10 effettuate nell'ambito degli impegni speciali per l'allargamento, il regolamento (CEE) n. 3068/92 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 992/2004.

(6) Nel mese di aprile 2004, con due avvisi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾ a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha avviato, su richiesta dei due produttori/esportatori russi che avevano accettato impegni speciali per l'allargamento, riesami intermedi parziali delle misure antidumping applicabili alle società in questione ("riesami intermedi parziali per la Russia").

⁽⁶⁾ GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU C 93 del 17.4.2004, pagg. 2 e 3.